REGOLAMENTO (CEE) N. 3667/86 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1596/86 della Commissione che fissa i prezzi da prendere in considerazione per il calcolo del valore dei prodotti agricoli giacenti all'intervento in Spagna e in Portogallo il 1° marzo 1986 nel conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione « garanzia » (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1334/86 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio (3) prevede dei conti per ciascun prodotto per il quale è stato fissato un prezzo d'intervento e che il valore dei prodotti acquistati durante l'anno corrisponda ai prezzi d'intervento definiti nei vari regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1596/86 della Commissione (4) fissa i prezzi da prendere in considerazione per il calcolo del valore dei prodotti agricoli della scorta d'intervento di Spagna e Portogallo;

considerando che è stato constatato che le scorte di carne bovina dichiarate dalla Spagna comprendono 1 954 t di carne bovina acquistata a basso prezzo all'organismo d'intervento francese prima della sua adesione alla Comunità europea; che il prezzo da considerare per il calcolo del valore di questa quantità sarà il suo prezzo d'acquisto, cioè 182 608 Pta per tonnellata;

Considerando che la misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1596/86 della Commissione è da sostituire con l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 18.
(3) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 140 del 27. 5. 1986, pag. 14.

ALLEGATO

« *ALLEGATO*

Elenco dei prezzi d'intervento da prendere in considerazione per il calcolo del valore dei prodotti agricoli giacenti all'intervento in Spagna e in Portogallo il 1° marzo 1986 nel conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78

(per tonnellata)

Prodotti	Spagna (Pesetas) (1)	Portogallo (Escudos) (1)
Frumento tenero (2)	27 350	—
Orzo (2)	26 034	—
Segala (2)	26 718	—
Frumento duro (2)	32 792	—
Olio d'oliva (3)	195 031	306 048
Carni bovine in carcassa (4)	340 118	—

(1) I tassi di conversione applicati sono quelli che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 505/86 del 25 febbraio 1986 (GU n. L 51 del 28. 2. 1986, pag. 1).

(2) Prezzo d'intervento fissato nel regolamento (CEE) n. 451/86 del 25 febbraio 1986 (GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 1).

(3) Prezzo d'intervento fissato nel regolamento (CEE) n. 453/86 del 25 febbraio 1986 (GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 5).

(4) Prezzo d'intervento fissato nel regolamento (CEE) n. 464/86 del 25 febbraio 1986 (GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 19), tenuto conto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1883/78. Tuttavia, il prezzo di 182 608 Pta per tonnellata sarà preso in considerazione per la quantità di 1 953,791 t, di origine francese ».